

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1965-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GUERRIERI FILIPPO, BACCELLI, SCARASCIA, VILLA RUGGERO, VIALE, LEONE RAFFAELE, CHIATANTE, FORNALE, DE MEO, DE' COCCI, GALLI, SEMERARO, LUCCHESI, LUCIFREDI, BELOTTI, CORONA GIACOMO, BOLLA, VERONESI, BIASUTTI, BERLOFFA, BUFFONE, ROSELLI, BREGANZE, MARTINA, BUZZETTI

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 12 ottobre 1960

**MODIFICATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 15 dicembre 1960 (Stampato n. 1260)

Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 dicembre 1960*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 27 marzo 1953, n. 259, è sostituito dal seguente:

« I soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare, assumono la denominazione

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

di « assegni » e sono stabiliti nelle seguenti misure annue:

Medaglia d'oro al valor militare	L.	60.000
Medaglia d'argento al valor militare	»	18.750
Medaglia di bronzo al valor militare	»	7.500 ».

ART. 2.

L'articolo 2 della sopracitata legge è sostituito dal seguente:

« Le pensioni per le decorazioni concesse nell'Ordine Militare d'Italia assumono la denominazione di « assegni » e sono stabilite nelle seguenti misure annue:

Per il grado di Cavaliere	L.	52.500
Per il grado di Ufficiale	»	60.000
Per il grado di Commendatore	»	67.500
Per il grado di Grande Ufficiale	»	75.000
Per il grado di Cavaliere di Gran Croce	»	82.500 ».

ART. 3.

È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare

ART. 4.

Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi iscritti nel capitolo n. 489 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

ART. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1961.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.

L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

ART. 4.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, per la parte di rispettiva competenza.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.